

**Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento**

Piazza Dante 15, 38122 Trento

Tel. 0461 494614 - Fax 0461 494615

uff.stampa@provincia.tn.it

**COMUNICATO n. 1778 del 15/06/2012**

**La Giunta provinciale approva la deliberazione dell'assessore Ugo Rossi**

# **REDDITO DI GARANZIA, ADOTTATE SIGNIFICATIVE NOVITA' NELLA DISCIPLINA**

**Cambiano le regole per il "reddito di garanzia", intervento di carattere economico adottato fin dal 2009 dalla Provincia autonoma di Trento in linea con quanto avviene in numerosi paesi europei e non presente in altre realtà territoriali nazionali che è volto a sostenere i nuclei familiari in stato di particolare indigenza in possesso di determinati requisiti economico patrimoniali, di residenza sul territorio provinciale (almeno 3 anni) e di volontà di ricerca di una occupazione. E proprio perché è uno strumento che va a favore dei più deboli deve accompagnarsi alla responsabilizzazione di chi ne beneficia. La modifica della disciplina, adottata dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessore alla salute e politiche sociali Ugo Rossi, ha proprio come principio cardine la responsabilizzazione di chi beneficia dell'intervento, soprattutto per quanto riguarda la veridicità delle dichiarazioni sulla propria situazione personale fornite dai richiedenti agli uffici, l'impegno ad attivarsi nella ricerca di un lavoro e il rispetto delle fondamentali norme di convivenza civile.**

-

"La Provincia ti aiuta ma bisogna mettersi in gioco personalmente e impegnarsi a rispettare le regole": potrebbe essere questo lo slogan che descrive il senso delle novità introdotte oggi. Sono previsti infatti controlli più serrati sulle dichiarazioni fornite dalle persone che vogliono accedere al "reddito di garanzia", controlli che si estenderanno, in caso di dichiarazioni false, a tutte le altre provvidenze di cui si sta beneficiando. Verrà ridotto l'importo per chi non si attiva a trovare un lavoro. Non saranno considerati nei nuclei familiari coloro che si rendono responsabili di condotte particolarmente gravi o che destano particolare allarme sociale.

Queste le principali novità contenute nella nuova disciplina:

1. chi dichiara il falso sui requisiti di accesso residenza e situazione economico patrimoniale non può presentare domanda per il beneficio nei 18 mesi successivi;
- 2 se sono accertate dichiarazioni false si provvede al controllo dei requisiti dichiarati dal soggetto su tutti gli altri benefici dallo stesso ricevuti dall'amministrazione provinciale;
3. per evitare dichiarazioni false: il requisito della residenza verrà accertato immediatamente al momento della presentazione della domanda;
4. i soggetti che abbiano commesso o ai quali siano contestate dall'autorità giudiziaria condotte personali che appaiono particolarmente gravi o che destano particolare allarme sociale (reati con pene superiori ai tre anni) sono cautelativamente sospesi dal beneficio della misura fino a che non siano stati assolti o abbiano scontato la pena. Continuano a beneficiare del "reddito di garanzia", se in possesso dei requisiti, i familiari;
5. la misura dell'intervento viene ad essere via via diminuita se i componenti il nucleo familiare idonei al lavoro non svolgono nessuna attività lavorativa;
6. coloro che non accolgono le offerte di lavoro o formazione proposte dall'Agenzia del lavoro non possono presentare domanda per i 12 mesi successivi;

7. la seconda e la terza domanda di rinnovo possono essere presentate dopo un intervallo di quattro mesi dalla prima erogazione. Dopo la terza domanda di rinnovo è stata introdotta una interruzione minima di dodici mesi prima di poter ripresentare la domanda;
8. rimane ferma per i casi più gravi la possibilità di rivolgersi ai servizi sociali per la individuazione di un progetto sociale di sostegno ad hoc. (lr)

-

()